

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 febbraio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2021, n. 6.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021. (22R00018) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2021, n. 7.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. (22R00019) Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2021, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26).». (22R00028) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2021, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.». (22R00029) Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15.

Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34). (22R00010) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 16.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. (22R00011) Pag. 10


LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 17.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale). (22R00012) Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2021, n. 21.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 157/2021. (22R00003) Pag. 11





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2021, n. 6.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 20 aprile 2021, n. 19)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di eliski. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. Il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

«6-bis. La Giunta regionale, acquisiti mediante conferenza dei servizi i pareri delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, può modificare l'allegato A. Tale modificazione dell'allegato A costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).».

Art. 2.

Disposizioni in materia di Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), le parole: «della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa per il personale indicata nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1992, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il piano del fabbisogno del personale deve essere comunicato all'amministrazione regionale, per eventuali rilievi da formularsi entro quindici giorni dalla comunicazione, almeno quarantacinque giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione.».

Art. 3.

Disposizione in materia di ricerca e sviluppo. Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84.

1. L'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è abrogato.

2. Sono, altresì, abrogati:

a) l'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 28 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo));

b) l'art. 6 della legge regionale 11 ottobre 2007, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo));

c) l'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale)).

Art. 4.

Disposizioni in materia di nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48.

1. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), dopo le parole: «con propria deliberazione», sono aggiunte le seguenti: «le funzioni e la».


2. Dopo il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 48/1995, è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la selezione delle migliori professionalità, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l'individuazione dei componenti esperti, esterni all'Amministrazione regionale, del NUVAL avviene, per ciascun profilo professionale richiesto, mediante procedura di valutazione comparativa cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie). Il dirigente della struttura organizzativa di supporto al NUVAL, individuata ai sensi del comma 6, trasmette alla Giunta regionale, per la nomina, gli esiti della procedura di valutazione. Delle nomine è data pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: «L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:».



2. Dopo il comma 12 dell'art. 38 della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«12-bis. La procedura di autorizzazione di cui al comma 12 è ricompresa in quella di cui all'art. 26, quando è attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.».

3. Dopo la lettera a-*quater*) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998, è inserita la seguente:

a-*quinqüies*) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'art. 74, comma 3, in assenza di opere;».

4. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «, anche» sono soppresse.

5. Al comma 4 dell'art. 80-bis della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 80-bis della legge regionale n. 11/1998 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo.».

Art. 6.

Disposizione in materia di soccorso sulle piste di sci.
Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32.

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è aggiunto il seguente:

«2-ter. Limitatamente alla stagione invernale 2020/2021, per la liquidazione della spesa non sono applicate le soglie minime di periodo di funzionamento e di percentuale di percorribilità.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto.
Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8.

1. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), dopo le parole: «Ai fini di cui al presente comma,» sono inserite le seguenti: «per case mobili si intendono quelle costituite da non più di due vani oltre al servizio igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e mq 35 nel caso di due vani e».

Art. 8.

Disposizioni in materia di artigianato di tradizione.
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato di tradizione), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero presso sedi messe a disposizione da soggetti terzi».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 2/2003, la parola: «giovani» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

Art. 9.

Disposizioni in materia di politiche del lavoro.
Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, sono inserite le seguenti:

«g-bis) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, o suo delegato;

g-ter) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta;

g-quater) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità;».

Art. 10.


Disposizioni in materia di siti minerari dismessi.
Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12.

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi), è sostituita dalla seguente:

«a) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;».

2. La lettera e) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2008 è sostituita dalla seguente:

«e) tre tecnici rispettivamente competenti in materia di geologia e storia delle miniere, in scienze museali e in economia, da individuare, ove possibile, nell'ambito del personale dell'amministrazione regionale o degli altri enti del comparto unico, per i cui compensi, nel caso di personale esterno alla pubblica amministrazione, trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie);».



Art. 11.

*Disposizione in materia di sci di fondo.
Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18*

1. Dopo la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è aggiunta la seguente:
«*d-ter*) la realizzazione di sistemi integrati di bigliettazione.».

Art. 12.

Disposizioni in materia di organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37.

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: «il Comando regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Commissione è integrata, con diritto di voto:

- a) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);
- b) da un rappresentante della regione;
- c) da un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta;
- d) da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta;
- e) da un rappresentante del comune territorialmente competente.».

3. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

4. Al comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

5. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

6. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

7. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

8. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «del Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

9. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «Comandante regionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi».

Art. 13.

Disposizioni in materia di gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale. Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44.

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di gestione di punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale, e le attività di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione, comprese le attività erogate per il tramite degli enti strumentali della regione e degli enti locali».

2. Al comma *2-bis* dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010, le parole: «lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*) e *d*)».

3. Dopo il comma *2-bis* dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2010 è inserito il seguente:

«*2-ter*. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della regione sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente.».

Art. 14.

Disposizioni in materia di controllo e valutazione delle politiche regionali. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali). — 1. La funzione consiliare di controllo sull'attuazione e valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*), è esercitata dal comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, composto da sei consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, nominato dal consiglio regionale con votazione a scrutinio palese, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo.



2. Il comitato si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, di un apposito ufficio interno di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.

3. Il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato, nonché gli strumenti per l'esercizio della funzione di controllo e valutazione degli effetti delle politiche regionali.»

Art. 15.

Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24.

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023».

Art. 16.

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), le parole: «medie e grandi» sono soppresse.

Art. 17.

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11

1. Dopo la lettera *a*) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), è inserita la seguente:

«*a-bis*) in favore della regione, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo del canone di cui all'Allegato A, da versare in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali;».

Art. 18.

Disposizioni in materia di politiche educative. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il ri-

ordine delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. In ossequio al principio statutario di cui all'art. 40-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'art. 2 del decreto legislativo n. 44/2016, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), si svolge anche una prova di conoscenza della lingua tedesca, in aggiunta alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1 o, qualora l'insegnamento della lingua inglese non sia previsto come obbligatorio, in sostituzione delle medesima prova;

1-ter. Le scuole secondarie di secondo grado nelle quali è impartito l'insegnamento della lingua tedesca possono chiedere di sostenere, in aggiunta alle prove di cui al comma 1, anche la prova di conoscenza della lingua tedesca.».

Art. 19.

Disposizioni in materia di società partecipate dalla regione. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20.


1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla regione), è inserito il seguente: «Limitatamente alle società esercenti impianti a fune, il predetto termine è fissato al 30 aprile di ciascun anno.».

Art. 20.

Disposizioni in materia contratti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è sostituito dal seguente:

«1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).».



2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2020, le parole: «dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120».

3. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2020 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.».

4. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2020, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

5. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2020 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, della società Inva S.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.».

6. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2020 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio contratti pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonché della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata,

per quanto di competenza degli enti locali valdostani e delle loro forme associative, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.».

7. I commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2020 sono abrogati.

Art. 21.

Differimento di termini.

Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

Art. 22.

Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanzioni in caso di ritardo). — 1. Per gli enti locali valdostani, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'art. 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la trasmissione oltre i termini della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 e dall'art. 1, comma 828, della legge n. 178/2020 e le relative riduzioni sono effettuate sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), spettanti a ciascun ente rispettivamente negli anni 2022 e 2023. In caso di incapienza dei trasferimenti, la regione richiede all'ente locale il versamento diretto di quanto dovuto.

2. Le somme recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 1 sono redistribuite, per ciascuna annualità, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, tra gli



enti locali che hanno rispettato i termini previsti per la trasmissione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base dell'incidenza percentuale dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti nelle medesime annualità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.».

2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione».

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2020, le parole: «, fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

4. Dopo il comma 11 dell'art. 78 della legge regionale n. 8/2020, è inserito il seguente:

«11-bis. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 della diversa suddivisione interna o del diverso uso dei locali di cui al comma 3, lettera b), quando riguardi le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, è subordinato alla presentazione allo sportello unico competente per territorio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). A seguito della presentazione della SCIA, le strutture regionali competenti procedono alla verifica e all'eventuale aggiornamento del livello di classificazione delle strutture ricettive interessate.».

Art. 23.

Disposizione in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12.

1. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), è inserito il seguente:

«9-bis. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2021, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).».

Art. 24.

Disposizioni in materia di certificazione energetica. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di certificazione energetica. legge regionale 25 maggio 2015, n. 13). — 1. Per il solo periodo transitorio intercorrente tra il

1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 39 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, al quarto attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo art. 62, comma 2, della legge regionale n. 13/2015. Al primo gennaio 2022, il conteggio di tutti gli attestati di prestazione energetica non corretti dal punto di vista sostanziale e che non comportano l'applicazione della sanzione è azzerato.».

Art. 25.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 26.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta.

Aosta, 9 aprile 2021

LAVEVAZ

(Omissis).

22R00018



LEGGE REGIONALE 27 aprile 2021, n. 7.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 21 del 29 aprile 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In relazione all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente legge reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il corretto svolgimento, per l'anno scolastico 2020/2021, degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalle successive disposizioni attuative, e in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico).

Art. 2.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione per l'anno scolastico 2020/2021.

1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, le necessarie misure di adeguamento all'art. 1, comma 504, della legge n. 178/2020 e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla legge regionale n. 11/2018.

Art. 3.

Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 2020/2021.

1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della legge n. 178/2020, dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta).

2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della legge n. 178/2020, dall'art. 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2018.

3. In considerazione dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove di conoscenza di lingua francese e inglese di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2016 sono sospese, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

Art. 4.

Disposizioni in materia di curriculum della studentessa e dello studente. Modificazione alla legge regionale n. 18/2016.

1. Al comma l dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2016, dopo le parole: «con propria deliberazione,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022,».

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 aprile 2021

LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00019

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2021, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26).».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29S3 del 22 luglio 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-3505 del 9 luglio 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26).».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), i contenuti e le modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'art. 6 della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) amministrazione competente: la struttura regionale competente in materia;

b) concessionario uscente: il soggetto obbligato a fornire le informazioni richieste con le modalità e le tempistiche definite dal presente regolamento;

c) opere bagnate: quelle di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) quali, a titolo esemplificativo:

1) le opere civili e idrauliche necessarie al funzionamento dell'impianto (traverse, dighe, bacini, opere di contenimento e/o sostegno di pendici e scarpate dei bacini o di altre opere afferenti all'impianto, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, ponti canale, sifoni, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione);

2) tutti gli organi meccanici e elettromeccanici di conduzione, regolazione e manovra installati nelle diverse opere idrauliche asservite all'impianto idroelettrico (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione installati nelle diverse opere idrauliche, sgrigliatori);

d) beni materiali diversi dalle opere bagnate: quelli di cui all'art. 25, comma 2 del regio decreto n. 1775/1933; a titolo esemplificativo rientrano fra tali beni:

1) la centrale di produzione che è costituita da:

1.1) un edificio industriale, in muratura o in cemento armato ovvero una caverna artificiale, con o senza rivestimento di cemento armato, realizzati per l'installazione di tutte le componenti e le apparecchiature elettromeccaniche necessarie sia alla regolazione idraulica della portata d'acqua di alimentazione e di scarico sia alla produzione dell'energia elettrica;

1.2) i gruppi turbina alternatore installati all'interno dell'edificio o caverna di cui al punto 1.1;

1.3) tutte le apparecchiature elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche, diverse dal punto 1.2, necessarie al funzionamento dell'impianto;

2) l'eventuale stazione elettrica oppure i trasformatori elettrici necessari ad immettere l'energia prodotta nella rete elettrica fino al punto di connessione;

3) gli ulteriori immobili esterni all'area di centrale (case alloggio, parcheggi auto, etc.).

Art. 3.

Termini di presentazione del rapporto di fine concessione

1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, l'amministrazione competente richiede al concessionario uscente la trasmissione del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della derivazione, assegnando a tale fine il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta.



2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla data del provvedimento con il quale l'autorità concedente dispone la cessazione della concessione o, nel caso di rinuncia, dalla data di comunicazione della stessa all'autorità concedente.

Art. 4.

Contenuto del rapporto di fine concessione

1. Il concessionario uscente, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 3, redige e trasmette all'amministrazione competente un rapporto di fine concessione che contiene gli elementi riportati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

Modalità di redazione e trasmissione del rapporto di fine concessione

1. Il rapporto di fine concessione è redatto in formato digitale e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui all'art. 7, come riportato nell'allegato A.

2. Qualora la stessa concessione faccia riferimento a più impianti idroelettrici tra loro funzionalmente interconnessi, il concessionario uscente è tenuto a redigere un rapporto di fine concessione per ogni impianto idroelettrico associato alla concessione stessa.

3. Al fine di garantire la maggiore standardizzazione dei documenti contenuti nel rapporto di fine concessione, l'amministrazione competente definisce le modalità per la sua trasmissione e, ove possibile, la struttura delle denominazioni e il formato dei singoli file, privilegiando formati accessibili e standard.

Art. 6.

Difficoltà relative alla presentazione del rapporto di fine concessione

1. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'art. 3 e in caso di incompletezza o erroneità dei dati in esso contenuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a 6 della legge regionale n. 26/2020.

Art. 7.

Verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione e accesso agli impianti

1. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, con particolare riferimento al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 26/2020, i concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire al personale tecnico della Regione o al personale dalla

stessa indicato nei modi e nei termini comunicati, l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni necessarie, a proprio onere e spese.

Art. 8.

Messa a disposizione del rapporto di fine concessione

1. Il rapporto di fine concessione di cui all'art. 4 è reso pubblico e disponibile nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 26/2020.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 luglio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2021, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29S3 del 22 luglio 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Vista la legge regionale 22 novembre 2017, n. 18;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;


Vista la deliberazione della giunta regionale n. 43-3529 del 9 luglio 2021;

EMANA

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Regolamento regionale di contabilità della giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.».

(*Omissis*).



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 luglio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00029

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15.

Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 322 del 15 novembre 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in armonia con la disciplina dell'Unione europea e nazionale ed in attuazione dei principi del riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) ha lo scopo di:

a) disciplinare gli strumenti della programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare;

b) regolare le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate;

c) semplificare le procedure inerenti alla concessione dei contributi e provvidenze e gli aspetti sanzionatori ad essi collegati;

d) disciplinare il sistema informativo agricolo regionale.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 novembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00010

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 16.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 332 del 26 novembre 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 59.200.000,00, quanto alla previsione di competenza e di cassa per le entrate e per le spese.

Art. 2.

Allegati alla seconda variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:


a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 5);



f) variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 6);

g) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere (allegato 7).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00011

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 17.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 333 del 26 novembre 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 29 del 2004

1. All'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle aziende sanitarie), dopo la locuzione «socio-sanitarie» è aggiunto il seguente periodo:

«, limitatamente alle Aziende unità sanitarie locali, e di un direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore dei servizi socio-sanitari e il direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni

vigenti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità. La Giunta regionale emana specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l'adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00012

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2021, n. 21.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 157/2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 30 giugno 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio 2021, n. 157;



Considerato quanto segue:

1. Con sentenza n. 157/2021 la Corte di appello di Firenze ha accolto il ricorso promosso dalla sig.ra Marilisa Davoli, contro la sentenza 21 marzo 2013, n. 977, con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per l'adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo di revoca di una borsa di studio da parte della Regione Toscana;

2. La sig.ra Marilisa Davoli ha opposto ricorso contro il provvedimento di revoca di una borsa di studio ottenuta nel luglio del 2003 in seguito ad un concorso bandito dalla Regione Toscana il 22 aprile 2003 per il conferimento di una borsa di studio annuale, eventualmente rinnovabile, riservata a laureati in architettura, finalizzata allo svolgimento di attività di studio e ricerca afferenti la «Valutazione della vulnerabilità degli edifici in cemento armato e muratura in zona sismica», da usufruire presso il Dipartimento politiche territoriali e ambientali - Area servizio sismico regionale, per un importo di euro 12.910,00 annui lordi, oltre euro 1.549,00 per rimborsi spese;

3. In data 9 dicembre 2003, le veniva comunicata, con nota del dirigente responsabile del servizio sismico regionale: «... la decadenza, a far data dal 13 dicembre p.v., dalla borsa di studio», provvedimento a cui la sig.ra Davoli si oppose in vari gradi di giudizio, ottenendo ragione in Corte di appello con la sentenza sopra richiamata;

4. La Regione, a seguito della sentenza della Corte di appello n. 157/2021 notificata con formula esecutiva in data 16 marzo 2021, deve procedere alla corresponsione alla sig.ra Davoli della somma di euro 15.304,45 quale risarcimento del danno subito;

5. È necessario, pertanto, in conformità a quanto prevede l'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, predisporre un'apposita legge regionale per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio;

6. In data 16 marzo 2021, la sentenza n. 157/2021 è stata notificata con formula esecutiva e da tale data decorre il termine di centoventi giorni, con scadenza quindi il 14 luglio 2021, per completare il procedimento di esecuzione della sentenza stessa da parte della Regione, senza che quest'ultima sia esposta ad azioni esecutive da parte del creditore;

7. Al fine di consentirne l'immediata applicazione è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di appello di Firenze n. 157/2021.

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in mate-

ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo di euro 15.304,45 derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio, n. 157.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo pari ad euro 15.304,45, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2021:

in diminuzione, missione di spesa 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti», per euro 15.304,45;

in aumento, missione di spesa 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 1 «Spese correnti», per euro 15.304,45.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2021

GIANI

(Omissis).

22R00003



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 2 1 2 *

€ 1,00

